



COMUNE DI MIAGLIANO

Provincia di Biella

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 28.10.2021

Modificato con deliberazione C.C. n. 11 del 28.07.2022

TITOLO 1 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 1 – Denuncia di morte

1. In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo IX del D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", i familiari, i direttori d'istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, il tutto in osservanza dell'art. 73 del D.P.R.03.11.2000, n. 396.

Articolo 2 – Denuncia della causa di morte

1. A norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

3. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13.02.64 n. 185.

6. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

7. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

8. Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Locale Regionale competente per territorio.

Articolo 3 – Rinvenimento resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di Polizia, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 4 – Medico necroscopo

1. Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", sono esercitate da un Medico nominato dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 74 del D.P.R.03.11.2000 n. 396.
3. La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10, 11, 12 e, comunque, non dopo le ore 30.

Articolo 5 – Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 6 – Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

TITOLO 2 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 7 – Decessi senza assistenza medica

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le norme della L. 15.02.1961, n. 83. Il competente Servizio dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Articolo 8 – Cadaveri portatori di radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore secondo quanto previsto per la fattispecie dal Decreto Legislativo 17.3.1995 n. 230.

Articolo 9 – Definizione causa di morte

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte, di cui all'art. 2 comma 2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 2, ultimo comma.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie n.1265/1934 e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO 3 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 10 – Osservazione cadaveri 24 ore

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.

Articolo 11 - Osservazione cadaveri 48 ore

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

Articolo 12 – Riduzione dei tempi di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

Articolo 13 – Modalità di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente Servizio dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Articolo 14 – Locale per osservazione

1. In apposito locale corrispondente alla camera mortuaria, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 185/1964.

TITOLO 4 - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Articolo 15 – Deposizione nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del presente Regolamento, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Articolo 16 – Contenuti del feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 17 - Vestizione del cadavere

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Articolo 18 – Caratteristiche del feretro

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.

Articolo 19 – Targhetta metallica identificativa – Modalità di chiusura del feretro

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa metallica con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito da punto 3.1 della Circolare 24/Min. San. in data 24 giugno 1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

3. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

TITOLO 5 - TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 20 – Modalità organizzative

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco/Responsabile del Servizio, la quale deve essere consegnata al necroforo.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n.285/1990 tenuto conto di quanto altresì previsto per la fattispecie dall'Allegato B) della L.R. 25 giugno 2008 n. 15.
4. Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune, salvo poi eventualmente rivalersi sugli eredi, e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
5. L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.

Articolo 21 – Autorizzazione per trasporto in altro comune

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco/Responsabile del Servizio secondo le prescrizioni che seguono:

- a) Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui debba avvenire il seppellimento.
- b) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 22 – Trasporto speciale infettivi

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente servizio dell'A.S.L., nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco succitato.

Articolo 23 - Trasporto speciale radioattivi

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente Servizio dell'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 24 – Tragitto dei cortei funebri

I cortei funebri negli orari disciplinati dal Sindaco debbono, di regola, seguire la via più breve dell'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Articolo 25 – Soste dei cortei funebri

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone veicoli od altro.

Articolo 26 – Trasporto delle ceneri

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco/Responsabile del Servizio del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.

Per il trasporto delle ceneri in altro Comune si rimanda alle norme stabilite nell'art. 74 del presente Regolamento.

Articolo 27 – Predisposizioni per trasporto funebre

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate e cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24/Min. San in data 24/6/93.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Articolo 28 – Modalità e tragitto per trasporto in altro comune

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 29 - Predisposizioni per trasporto all'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di

Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

In sede di attribuzione delle funzioni e compiti a termini dell'articolo 4 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con nota del Ministero della Salute in data 21/05/2002, n. 400, le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, sono demandate al Sindaco quale titolare della competenza al rilascio dei passaporti mortuari (Convenzione di Berlino) o al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salma diretta a paesi non aderenti alla Convenzione.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 30 – Autorizzazione per il trasporto

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

Articolo 31 – Percorso tra comuni

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 32 – Indagini scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da e per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 33 – Trasporto ossa e ceneri

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

TITOLO 6 - INUMAZIONI

Articolo 34 - Metodologia delle inumazioni

1. Il cimitero comunale deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, seguendo l'ordine prestabilito.
3. Nelle sepolture per inumazione in campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non usufruiscono delle concessioni di loculi di cui all'art. 43, comma 1, lettere "a, b".
4. Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo trascorsi almeno 10 anni dalla precedente inumazione.
5. È stretto dovere del Necroforo/personale della ditta incaricata di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che venissero impartiti dal competente ufficio.
6. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre nel rispetto della tempistica disciplinata dall'articolo 34 comma 4 del presente Regolamento.
Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente conformemente a quanto previsto, per la fattispecie, all'art. 61 del presente Regolamento.
7. Scaduto il termine oltre il quale cominceranno le esumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

Articolo 35 – Sepolture comuni, cippo e dati anagrafici

1. Nelle sepolture per inumazione in campi comuni è assolutamente vietata la deposizione di cadaveri entro casse metalliche, **ad eccezione dei casi ricorrenti all'art.38, comma 2, del presente Regolamento**, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
2. Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo ed eventualmente con l'indicazione dell'anno di seppellimento. La collocazione verrà inoltre registrata con l'ausilio di programmi informatici.
3. Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.
4. Tale cippo sarà posto a cura dell'addetto al Cimitero/personale della ditta incaricata, salvo che non provveda il privato, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno. Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di

materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

5. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture.

6. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande, come da indicazioni di cui art. 41 del presente regolamento.

Articolo 36 – Modalità di scavo e reinterro

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 37 – Dimensioni fossa

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a metri 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse dei cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a metri 2,00) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Articolo 38 – Tipologia casse per inumazioni

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto, come da disposizioni dell'art. 19 del presente Regolamento.

Articolo 39 – Unicità della fossa

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 40 – Deposizione del feretro

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.
2. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 36. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Articolo 41 – Aiuole e fiori

1. Sulle fosse per inumazione in campo comune, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare una superficie equivalente a quella prevista nell'art. 37.
2. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 42 – Lapidi e decori e bordure

1. Le tariffe di inumazione in campo comune sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale. Nei soli casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa rimane a carico del Comune di residenza, salvo poi eventualmente rivalersi sugli eredi.
2. E' consentita l'installazione di bordure di delimitazione, eseguite a cura e spese dei privati, nel rispetto delle seguenti dimensioni: ingombro filo esterno cm. 70 x 170.
3. Sulle fosse comuni è altresì permesso, a cura e a carico dei famigliari, il collocamento di croci, e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le seguenti dimensioni: cippi di altezza non superiore a m. 1 - croci di altezza non superiore a m. 1,20 - lapidi con sovra copertina non superiore a m. 0,70 e con ingombro filo esterno non superiore alla misura massima di 60X160. Resta inteso che il tracciato di ogni singola fossa deve essere in linea con l'esistente.
4. In riferimento alle operazioni previste nei commi 2 e 3 non è previsto il pagamento di tasse.
5. Resta inteso che la manutenzione relativa ai manufatti realizzati dal privato, come sopra previsti, resta a carico degli stessi.
6. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

7. Sulle fosse per inumazione in campo comune, i familiari, dopo congruo periodo per l'asestamento del terreno, potranno realizzare la tomba secondo le proprie esigenze attenendosi al dettato di cui ai commi precedenti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35; in caso contrario il Comune consentirà che venga lasciato il cumulo di terra.

8. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome età, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà del Comune di autorizzare altre iscrizioni integrative.

9. La tomba, nella sua completezza, resterà in loco per almeno dieci anni e successivamente fino al momento in cui si rivelerà necessario procedere ad esumazione per riuso dell'intero campo.

10. Gli elementi costituenti il manufatto, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. I decori e i ricordi potranno essere ritirati dagli aventi diritto.

.

TITOLO 7 - TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 43 – Tumulazioni e tipologia casse

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) loculi individuali;
- c) nicchie ossario e cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali e ceneri;
- d) il deposito di cassette ossario e/o urne cinerarie in loculi/cellette già concessi;
- e) cinerario comune e area per spargimento ceneri.

2. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere "a, b" del comma 1 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt.30 e 31 del D.P.R.285/90.

3. Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alle lettere "c, d" del comma 1 devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art.36 del D.P.R.285/90.

4. Le ceneri di cui alle lettere "c, d , e" del comma 1, derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, saranno gestite secondo le indicazioni di cui ai successivi artt. 71, 72, 73, 74 e 75.

Articolo 44 – Caratteristiche del loculo

1. I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri devono possedere tutti i requisiti previsti all'art.76 del D.P.R.285/90, ove conformi e/o compatibili con quelli stabiliti all'allegato A) del D.P.G.R. 8 Agosto 2012 n.7/R, di seguito elencati.

- Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.
- Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono aver caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Articolo 45 – Dimensioni di loculi e nicchie

1. Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m.2,25, di larghezza m.0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R.285/90.
2. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.
3. Per le nuove nicchie cinerarie individuali dette misure non dovranno essere inferiori rispettivamente m. 0,40 di altezza, m. 0,40 di larghezza e m. 0,40 profondità.
4. Per la realizzazione di nuovi manufatti (cellette polivalenti) atti ad accogliere sia cassette con ossa mineralizzate sia urne cinerarie, le dimensioni interne dei singoli lotti dovranno essere almeno di m. 0,40 di altezza, m. 0,40 di larghezza e **m. 0,70 profondità**.
5. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R.285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Articolo 46 – Tariffe e spese

1. Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione in loculi di cui ai precedenti articoli sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per i loculi venduti a viventi, qualora siano trascorsi almeno cinque anni dalla concessione, al momento della sepoltura, si dovrà provvedere al pagamento in trentesimi del valore aggiornato per gli anni mancanti al raggiungimento del periodo di permanenza minimo della salma.

3. Per i loculi occupati, nel caso in cui non sia ancora trascorso il periodo minimo di permanenza, alla scadenza della concessione il Comune richiederà il valore aggiornato in trentesimi per il periodo necessario, concedendo la facoltà di procedere direttamente al rinnovo di cui all'articolo 49 con decorrenza immediata. Nel caso in cui manchino al raggiungimento del periodo minimo di permanenza fino a due anni alla scadenza della concessione, il Comune richiederà il valore aggiornato in trentesimi per il periodo necessario, prorogando la concessione originaria, a condizione che non si proceda successivamente al rinnovo di cui all'articolo 49, corrispondente ad anni 35.

4. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Articolo 47 – Tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle legittimi, consanguinei, uterini, affiliati e adottati e relativi coniugi;
- il coniuge, convivente more uxorio.

5. Il diritto di sepoltura può essere esteso ai terzi, previo parere favorevole scritto di tutti gli aventi diritto e dietro la corresponsione, per la tumulazione in loculo, del prezzo massimo fissato per i loculi singoli e per la tumulazione in celletta ossario la corresponsione di una somma pari al costo massimo di una celletta.

6. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

7. La tumulazione in tomba di famiglia privata, comprensiva di manodopera e materiale, può essere eseguita a cura del Comune, previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Le eventuali spese per servizi integrativi alla salma connessi all'operazione di tumulazione saranno a carico dei richiedenti.

8. Anche il servizio di estumulazione da tomba di famiglia privata, comprensivo di manodopera e materiale, può essere fatto a cura del Comune, previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 48 – Tumulazioni

1. Nelle tumulazioni ogni feretro deve essere posto in loculo separato.

2. Le concessioni d'uso dei loculi sono fatte su richiesta degli interessati e previo pagamento dei prescritti canoni ed oneri da parte dei richiedenti.

3. Concessione d'uso di loculo può essere fatta per tumularvi:

- la salma di persona morta nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- la salma di persona morta fuori dal comune, ma avente in esso, in vita la residenza o avuta in precedenza;
- la salma di persona non residente in vita nel comune e morta fuori di esso, ma avente diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- i resti mortali delle persone sopra elencate.

4. Può altresì essere fatta concessione d'uso di loculo per traslarvi:

- salma tumulata nello stesso cimitero;
- salma altrove tumulata purché di persona che al momento del decesso avesse conseguito il diritto di concessione secondo i termini del paragrafo precedente; tali traslazioni di salme potranno essere sospese, a seguito di verifica della disponibilità, con motivato parere da parte della Giunta Comunale

5. Concessione d'uso di loculo (con effetti nei confronti di terzi) può essere fatta a persone in vita alle seguenti condizioni:

- a) persona fisica ultrasessantacinquenne avente la residenza o avuta in precedenza;
- b) persona fisica ultrasessantacinquenne avente già un parente di primo grado ivi tumulato.
- c) coniuge o convivente superstite del pre-morto;
- d) coniugi o conviventi in vita di cui uno ultrasessantacinquenne e di cui uno residente o stato residente in questo comune;

6. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'articolo 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso scritto di tutti medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

7. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Articolo 49 – Durata delle concessioni

1. La durata dei periodi di inumazione e di concessione d'uso ai privati delle aree e dei manufatti di cui al comma 1 dell'art.48 sono le seguenti:

- a)** per le **tombe di famiglia** o monumentali: **anni 99**, salvo rinnovo;
- b)** per le **fosse individuali**: **anni 10** a decorrere dal momento dell'inumazione;
- c)** per i **loculi individuali**: **anni 35** a decorrere dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso o dalla data del contratto di concessione se "inter vivos", con l'obbligo di adempiere comunque a quanto disposto ai commi 2 e 3 del precedente art. 46.

Trascorsi i **35 anni** dalla effettiva tumulazione, il Comune rientrerà in possesso del loculo. con l'obbligo di adempiere comunque a quanto disposto ai commi 2 e 3 del successivo art. 62.

E' riservata, però, agli eredi la facoltà di rinnovo biennale fino ad un massimo di dieci anni della concessione scaduta dietro pagamento di una quota fissata dalla Giunta Comunale, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza.

E' ammessa la facoltà di un secondo rinnovo alle stesse condizioni dettate dal primo.

Entrambe le facoltà potranno essere revocate qualora il numero di loculi disponibili sia inferiore a venticinque.

Il rinnovo verrà formalizzato con apposito atto amministrativo, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

- d)** per le cellette ossario/cinerarie: **anni 60** a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di concessione.

I resti mortali mineralizzati o cremati, in applicazione di quanto previsto dall'art. 61 del presente Regolamento, potranno essere collocati nelle cellette individuali di cui al punto d), del paragrafo precedente.

2. Le fosse ed i loculi individuali possono contenere un solo feretro fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti in concomitanza del parto come previsto all'art. 74 del D.P.R.285/90 ed all'art. 39 del presente Regolamento; il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione e non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Conformemente a quanto previsto al punto 13.3 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24, è però consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del loculo o della celletta siano adeguate.

Tale diritto è limitato alle categorie di cui all'art. 47 comma 4. Il periodo di concessione corrisponde a quello del loculo o della celletta.

Detta tumulazione comporta la modifica contrattuale dell'uso e l'obbligatorietà di apporre sulla lapide targhetta inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e morte del defunto.

La Giunta Comunale determina con proprio atto le tariffe di detta tumulazione.

3. Per quanto riguarda le fosse ed i loculi individuali, alla scadenza del periodo di concessione si procederà alle operazioni di esumazione ed estumulazione seguendo le disposizioni di cui al Titolo 8 del presente Regolamento.

4. Qualora il loculo/celletta ossario/cineraria precedentemente avuto/a in concessione, non venga utilizzato/a, perché si è data altra destinazione al defunto, il concessionario o i suoi eredi sono tenuti a metterlo/la a disposizione del Comune, entro 60 giorni dall'avvenuta tumulazione. In tale caso il concessionario o i suoi eredi hanno diritto al rimborso come specificato al comma 5 del presente articolo.

In caso contrario il Comune, previa diffida al concessionario, o agli aventi titolo, dichiara decaduta la concessione e rientra nel pieno e libero possesso del loculo/celletta ossario/cineraria e nessun rimborso sarà riconosciuto agli eredi.

5. E' ammessa la retrocessione dei loculi individuali e delle cellette ossario/cinerarie già concessi in uso al privato e da questi resi nuovamente nella disponibilità del Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà discrezionale di accettare la retrocessione e di stabilire nel momento dell'accettazione medesima, di riconoscere al privato retrocedente un rimborso da quantificarsi nel seguente modo:

- ☐ il 70% del canone di concessione originariamente pagato se la retrocessione avviene entro un anno dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
- ☐ il 60% del canone di concessione originariamente pagato se la retrocessione avviene da oltre un anno a cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
- ☐ il 50% del canone di concessione originariamente pagato se la retrocessione avviene da oltre cinque anni a dieci anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
- ☐ il 40% del canone di concessione originariamente pagato se la retrocessione avviene da oltre dieci anni a quindici anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
- ☐ il 30% del canone di concessione originariamente pagato se la retrocessione avviene da oltre quindici anni a venti anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
- ☐ non compete alcun rimborso per retrocessioni effettuate oltre i vent'anni dalla data della sottoscrizione dell'atto di concessione.

Articolo 50 – Elementi sporgenti dalle lapidi

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle cellette e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i **quindici centimetri**.

2. Nelle zone nuove del cimitero, lato est, devono osservarsi le seguenti prescrizioni:

- le lettere per le iscrizioni da porre sulle lapidi devono essere di colore bronzo, in qualsiasi formato;
- i portafiori e i portalampane, in qualsiasi forma, non devono sporgere dalle lapidi oltre i 15 cm.

3. Nella zona Cellette Ossario lato SX FIANCO CAPPELLA devono osservarsi le seguenti prescrizioni:

- tipo carattere delle iscrizioni: BASTONE
- colore iscrizioni, lampade votive, decorazioni e abbellimenti: BRONZO
- disposizione per porta fotografia: DOVRA' ESSERE DI FORMA OVALE
- è comunque vietata la posa di oggetti mobili (portafiori, portalampane, ecc) che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.
- si precisa che la presenza o meno di lampade votive, decorazioni ed abbellimenti è facoltativa.

Articolo 51 – Procedure e tempistica per la costruzione di Tombe di Famiglia

1. Potrà essere dato in concessione del terreno a titolo oneroso per la costruzione di tombe di famiglia e monumentali.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite da personale abilitato su diretto incarico dei privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile competente su conforme parere dell'Ufficio Tecnico Comunale sentito il parere della Commissione edilizia comunale, ed ottenere il permesso di costruzione. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Nessun sepolcro può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Forme, tipologie e dimensioni sono stabilite dal Consiglio Comunale e sono quelle indicate negli allegati alla deliberazione di approvazione dei progetti di ampliamento cimiteriale che di volta in volta consentiranno la costruzione di nuove tombe di famiglia o monumentali.
5. Il sepolcro dovrà essere progettato e costruito tenendo conto delle disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ai sensi e per gli effetti del T.U. Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione dei feretri.
6. La costruzione delle edicole funerarie o cappelle dovrà essere eseguita entro il termine di 4 anni (3+1) decorrenti dalla data di stipula dell'atto. Trascorsi comunque 4 anni dalla notificazione della concessione edilizia senza che sia stata ultimata la costruzione della tomba, il Responsabile competente notifica al concessionario la diffida ad ultimare la costruzione entro un anno, sempre che sia ancora efficace il permesso di costruire. La diffida deve recare l'espressa comminatoria di decadenza dalla concessione dell'area per il caso di inottemperanza. Decorso inutilmente l'anno, il Responsabile competente dichiara comunque e senz'altro la decadenza.
7. Al concessionario dell'area dichiarato decaduto non spetta rimborso né del canone né di ogni altro importo versato al Comune. È a suo carico l'onere di asportare i materiali eventualmente posti in opera.
8. Ad opera finita, prima dell'uso, le tombe di famiglia devono ottenere regolare agibilità ai sensi di legge.

Articolo 52 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Articolo 53 - Tombe di Famiglia divieto di cessione

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo

automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo, da valutarsi con apposita perizia con oneri a carico del concessionario.

Articolo 54 – Autorizzazione per qualsiasi opera edilizia

Nessuna opera edilizia di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico competente.

Articolo 55 – Scadenza e rinnovo concessioni

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno durata di **99 anni** salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

2. Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

In caso contrario l'avviso potrà effettuarsi tramite Albo Pretorio on- line del Comune e alla porta del Cimitero.

4. Nel caso che una edicola funeraria o cripta sotterranea fosse abbandonata per incuria o morte degli aventi diritto e qualora a giudizio del Comune, minacciassero rovina o diventassero indecorose, lo stesso può provvedere alla rimozione delle parti pericolanti, previa diffida al concessionario e ai componenti della sua famiglia, da farsi ove occorra per pubbliche affissioni.

Se il concessionario od i suoi aventi causa legittimi od autorizzati, non provvedessero alla necessaria manutenzione ed agli occorrenti restauri nel termine loro prefisso dal Responsabile competente, decadranno del diritto della concessione. Nel caso di irreperibilità del concessionario o di chi per esso, l'intimazione dovrà pubblicarsi per 60 gg. consecutivi all'albo pretorio comunale.

Scaduto tale termine, le aree, i monumenti, le edicole, le cripte, nonché i loro accessori cadranno in potere del Comune gratuitamente, il quale senza altro atto ed avviso, potrà disporre dell'area e di quanto su di esso esiste per ulteriori concessioni.

Articolo 56 – Concessioni eccedenti i 99 anni o perenni

1. Le Concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 57 – Scrittura delle concessioni e doveri dei concessionari

1. La concessione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi individuali viene formalizzata da apposito atto amministrativo redatto nelle forme di legge a spese del concessionario.

2. Prima della stipula dell'atto, il concessionario deve versare l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente, nonché l'importo delle spese contrattuali costituito da bolli, imposta di registro e diritti comunali in caso di atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Comunale dell'Ente.

3. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione e dai progetti, se richiesti.

4. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cappelle ed edicole funerarie, loculi e cellette sono a carico dei concessionari.

Articolo 58 - Disposizioni per la costruzione di edicole funerarie

Ampliamento nord .

Le tombe di famiglia dislocate sul lato prospiciente la strada provinciale, lato nord numerate dal N. 1 al N. 5 a partire, con il N. 1 da quella adiacente l'ingresso attuale del Cimitero, per finire alla N. 5, ultima verso il confine nord, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) Dimensioni in altezza.

1) Edicola N. 1 altezza massima dal piano convenzionale a quota + 2,06 fino all'intradosso della soletta di copertura mt. 4,30.

2) Edicole N. 2 - 4 - 5: altezza massima dal piano convenzionale a quota + 1,26 fino all'intradosso della soletta di copertura mt. 5,10 (comunque complanare a quello dell'edicola n. 1)

3) Edicola n. 3 altezza dal piano convenzionale + 1,26 fino all'intradosso della soletta di copertura mt. 5,70 e comunque complanare con quella da realizzarsi, da parte del Comune, sull'attuale accesso al Cimitero.

b) Dimensioni in pianta

- 1) L'edicola N. 1 avrà a disposizione uno spazio lordo di circa mt. 3,45 x 3,55, con diritto pubblico di passaggio per uno spazio prospiciente di mt. 1,70 x 3,45 circa.
- 2) Le edicole 2 - 3 - 4 - 5 avranno a disposizione uno spazio lordo (da chiudere con la struttura) di mt. 3,45 x 3,55 circa ed uno spazio prospiciente da lasciare aperto e sistemato a ghiaietto con fioriere di tipo da definirsi con l'Amministrazione comunale, di mt. 1,70 x 3,45 circa.

c) Opere di finizione e rivestimento

La parte di copertura a vista delle edicole dovrà essere realizzata con struttura in cemento armato a vista secondo i profili e le dimensioni fornite dall'Ufficio Tecnico del Comune di Miagliano.

La facciata sud della cappella n. 1 dovrà avere lo stesso materiale da rivestimento adottato per i loculi prospicienti.

Le facciate verso la strada provinciale dovranno essere rivestiti con materiali lapidei (sieniti o graniti), su conforme parere della commissione edilizia.

Le porte di ingresso, se realizzate, dovranno essere in cristallo, o in cancellate di ferro con dimensioni fornite dell'Ufficio Tecnico del Comune di Miagliano. Il numero dei loculi, la loro disposizione ed i tipi di rivestimenti, pavimenti e lapidi sono a completa scelta del proprietario.

Per le disposizioni tecniche si fa riferimento alle tavole di progetto redatte dallo studio di ingegneria civile DRP di Biella in data 11/12/1989 e all'Ufficio Tecnico del Comune di Miagliano.

Le aree saranno date in concessione, in maniera progressiva seguendo l'ordine dalla N. 1 alla N. 5

Ampliamento sud

Le tombe di famiglia ricavate a quota - 0,26 (piano seminterrato), in numero di cinque, avranno le seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni in pianta: mt. 3,50 x 4,70 netti con ricavo di loculi disposti di punta, chiusura filo netto lapidi a mt. 2,35.
- b) Porta esterna, doppia in cristallo, con dimensioni lorde di mt. 3,50 x 2,30 circa.
- c) Pavimenti, rivestimenti pareti e lapidi con materiale lapideo a scelta del proprietario.

Per le disposizioni tecniche si fa riferimento alle tavole di progetto generale redatto dallo studio di ingegneria civile DRP di Biella in data 11.12.1989 e all'Ufficio Tecnico del Comune di Miagliano.

TITOLO 8 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 59 – Definizioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria o, previa autorizzazione del Sindaco/Responsabile del Servizio, per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 60 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie per compiuto almeno un decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. n. 285/1990, vengono regolate dal Sindaco/Responsabile di Servizio, seguendo in ordine cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Articolo 61 – Resti, detriti e rifiuti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco come da articolo 33.
3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal necroforo o dal personale preposto al servizio. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto agli artt. 12 e 13 del D.P.R. 15 luglio 2003 n° 254.
6. I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art.7 comma 2 lettera "e" del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22." e s.m.i.

Articolo 62 – Modalità esumazioni ed estumulazioni

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture comuni ad inumazione, e 35 (salvo rinnovi) per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Il Sindaco/Responsabile del Servizio ha il potere di autorizzare l'estumulazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua (fatta eccezione per i casi di cui all'art. 55, comma 1), si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco/Responsabile del Servizio.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione 99ennale, non completamente decomposti, devono essere re-inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo. E' concessa la facoltà di ricorrere a sostanze biodegradanti, così come da circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998, per abbreviare il periodo di permanenza a rotazione del terreno ad anni due, fatta salva la possibilità, a cura della famiglia, di disporre diversamente della salma anche attraverso la cremazione.

4. Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa, potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune ovvero, a carico della famiglia, potranno essere racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, per essere tumulate ai sensi dell'art. 43 del presente Regolamento Comunale.

Articolo 63 – Estumulazioni: riferimenti normativi

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n° 285/1990, integrate con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 62 del presente regolamento.

Articolo 64 - Esumazioni straordinarie ed estumulazioni in tempi antecedenti la data di scadenza della concessione

1. Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti la data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco/Ufficiale di Stato Civile. Devono essere eseguite alla presenza del necroforo o dal personale preposto al servizio. In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

2. Nel caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti la data di scadenza della concessione, tutti gli oneri derivanti da tali operazioni saranno a carico dei richiedenti.

3. In caso di rinvenimento di salma non decomposta (mineralizzata) rimangono a cura e spese dei richiedenti anche le operazioni di trasporto in altre sepolture o di cremazione compresa la susseguente gestione delle ceneri.

4. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, fatte salve esigenze particolari che lo impongano.

5. Nel caso in cui la salma non possa essere esumata, il personale addetto riporrà la cassa nella fossa, dando la possibilità ai familiari di ricostruire la tomba; nel caso in cui la tomba non venga ricostruita il terreno verrà risistemato a carico del Comune, con rivalsa delle spese.

Articolo 65 – Modalità di esumazione ed estumulazione

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e dalle persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e disinfettati.

Articolo 66 – Estumulazioni per trasferimento in altra sede

1. Il Sindaco/Responsabile del servizio può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il necroforo constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il necroforo/personale preposto addetto al servizio constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Sia per le esumazioni che per le estumulazioni valgono le norme di cui agli artt. 62, 63, 64 e 65 del presente Regolamento.
3. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso l'ufficio del necroforo e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile. In alternativa la procedura può essere attuata con l'ausilio di programmi informatici.

Articolo 67 – Divieto di esumazione contagiosi

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il competente Servizio dell'A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 68 – Manomissione e/o vilipendio di cadavere

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 69 – Costi

Nei casi di esumazione straordinaria e di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco/Responsabile del Servizio, per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 70 – Scadenza

L'Ufficio Comunale provvederà a segnalare al Concessionario o ai suoi aventi causa, la scadenza di concessione della sepoltura privata.

Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fossero reperibili, la segnalazione potrà effettuarsi tramite all'Albo Pretorio on – line del Comune, e alla porta del Cimitero, preferibilmente nel periodo in concomitanza con la commemorazione dei defunti.

TITOLO 9 - CREMAZIONI, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI.

Articolo 71 – Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri

1. La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti vengono regolati nell'ambito dei principi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 285/90, alla Legge 30.03.2001 n° 130 e alla Legge Regionale 31.10.2007 n° 20 e s.m.i.

2. Le ceneri sono destinate in forma indivisa alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

Articolo 72 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, così come l'individuazione dell'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone attraverso una delle seguenti modalità:

a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente paragrafo vale anche contro il parere dei familiari.

c) In mancanza di disposizioni testamentarie, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. Il Comune di Miagliano istituisce un apposito **“Registro Comunale delle Cremazioni”**, conservato presso la sede comunale, anche o esclusivamente in formato digitale, in cui vengono annotate per ciascun soggetto sottoposto a cremazione tutti i passaggi che accompagnano l'iter della salma, dall'autorizzazione motivata alla cremazione, all'affidamento dell'urna, ai trasferimenti di titolarità, al luogo di collocazione dell'urna o di dispersione delle ceneri, il registro avrà spazio sufficiente per trascrivere i riferimenti ad atti amministrativi, comunicazioni, autorizzazioni, annotazioni e date, con richiami ai luoghi ove tali atti sono conservati. Scopo del **“Registro Comunale delle Cremazioni”** è quello di garantire che sia possibile conoscere, in ogni momento, la precisa ubicazione delle urne concesse in affidamento e l'identità dei titolari, fino all'atto finale della deposizione o dispersione.

Articolo 73 – Autorizzazione all'affidamento o dispersione delle ceneri

1. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, e nel relativo verbale di consegna dell'urna cineraria, devono risultare le motivazioni di cui ai commi precedenti e deve essere individuato il soggetto che si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. Tale autorizzazione viene comunicata d'ufficio al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

2. Le modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari sono individuate dall'art. 3 Legge Regionale 31.10.2007 n° 20 integrate dalle seguenti disposizioni:

a) Il soggetto cui sono affidate le ceneri è obbligato alla conservazione delle medesime nell'urna cineraria ricevuta in consegna dal responsabile del forno crematorio, urna che può essere aperta solo per effettuare l'operazione di dispersione delle ceneri, con l'osservanza, nel qual caso, di tutte le relative specifiche norme riportate nel Regolamento stesso. L'urna non può essere aperta per nessun'altra ragione né tantomeno svuotata di parte o di tutto il suo contenuto per trasferirlo in altro contenitore;

b) L'urna verrà conservata a cura dell'affidatario in luogo privato, chiuso, protetto e decoroso. È vietata la conservazione in locali inadatti per motivi igienico sanitari quali cucine, dispense ecc.

c) Il soggetto cui sono affidate le ceneri è obbligato a comunicare la destinazione finale delle medesime che, nel caso della dispersione, può essere uno degli specifici siti del cimitero (cinerario comune o apposita area destinata alla dispersione), oppure nei luoghi appositamente individuati in altro comune previo disbrigo delle pratiche da detto comune previste; è anche possibile la

deposizione delle urne cinerarie negli appositi spazi nelle tombe di famiglia, nel qual caso il periodo di concessione corrisponderà con quello della tomba medesima;

d) La titolarità dell'affidamento è limitata ad una singola persona e viene trasmessa per via ereditaria legale o testamentaria, il trasferimento della titolarità all'erede che ne possiede il diritto deve essere formalmente e tempestivamente comunicato al Comune, con specificazione della eventuale nuova collocazione individuata, e con espressa dichiarazione di disponibilità da parte del sub-entrante titolare ad assumersi le responsabilità correlate all'affidamento; in mancanza di tale comunicazione il suddetto diritto decade e le ceneri devono essere conferite al cimitero.

Nel caso in cui si verificano condizioni di decadenza del diritto di affidamento per:

Trasferimento di residenza e/o domicilio, incapacità per motivi di salute o di altro genere ad assumersi le responsabilità correlate all'affidamento, ovvero in caso di recesso volontario del titolare o dell'erede al titolo, le ceneri verranno conferite al cimitero comunale ove si provvederà alla loro tumulazione nel cinerario comune.

3. Oltre che nel cinerario comune, ai sensi dell'art. 80 comma 6 del D.P.R. 285/1990, e nell'area che verrà appositamente individuata all'interno del cimitero, le modalità di dispersione delle ceneri affidate ai familiari sono individuate dall'art. 4 Legge Regionale 31.10.2007 n° 20 e s.m.i..

La dispersione delle ceneri dovrà avvenire in un periodo di tempo di giorni 30 a partire dal decimo giorno successivo a quello dell'affidamento.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

E' altresì vietata, al di fuori del cinerario comune la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi e di disperdere le ceneri nel territorio del comune di Miagliano al di fuori delle apposite aree predisposte all'interno del Cimitero comunale.

La dispersione delle ceneri deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- Che la dispersione non venga effettuata in condizioni climatiche di forte vento;
- Che il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse sia posato sul terreno;
- Che subito, dopo la dispersione, le ceneri vengano ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento.

L'affidatario dovrà comunicare (ricevendo modulo prestampato compilato) agli uffici comunali con congruo anticipo il momento ed il luogo scelto per la dispersione e successivamente dovrà comunicare (completando il modulo precedentemente compilato) conferma dell'avvenuta regolare effettuazione dell'operazione;

Il competente Ufficio Comunale emette atto autorizzativo sindacale in cui vengono specificati oltre ai dati della persona oggetto di cremazione, i dati dell'affidatario delle ceneri, i dati del soggetto detentore del diritto di effettuare la dispersione e gli estremi che gli conferiscono tale diritto, il luogo e la data stabiliti per effettuare la dispersione e le modalità di conservazione temporanea delle ceneri (titolare dell'affidamento e luogo della conservazione) fino al momento della dispersione.

4. È consentita la deposizione delle urne cinerarie nelle cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali di cui alle lettere "c", "d" dell'art. 43 del presente Regolamento.

5. Tali urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome e data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
6. Tali urne devono essere riposte nei colombari appositamente predisposti. Le dimensioni limite delle urne debbono garantire la possibilità di essere introdotte entro le esistenti cellette acquisite all'uopo.
7. La Giunta Comunale determina con proprio atto le tariffe di concessione delle cellette per la conservazione delle urne cinerarie.
8. Le urne cinerarie possono essere deposte nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, purché il locale offra garanzie contro ogni profanazione. Ai sensi dell'art. 3 Legge Regionale 31.10.2007 n° 20

Articolo 74 – Area cimiteriale per la dispersione o conservazione delle ceneri

1. Nel cimitero comunale verrà individuata un'Area per la dispersione delle ceneri, localizzata come da planimetria di previsione nel nuovo Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Verrà inoltre predisposto, sempre nel cimitero comunale, a margine dell'area a prato di cui al comma precedente, un Cinerario per la conservazione in comune delle ceneri.
3. A completamento dell'Area per la dispersione delle ceneri e del Cinerario comune, per non smarrire il senso comunitario della morte, verrà eretta una stele marmorea comune o una apposita targa collettiva, a cura e spese del Comune, riportante i dati anagrafici essenziali dei defunti (art. 7 L.R. 31.10.2007 n° 20) espressi su unica riga con Cognome, Nome, anno di nascita e di morte dei defunti le cui ceneri siano state disperse o conservate in loco.

Articolo 75 – Trasporto urne cinerarie

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 21, 26 e 29, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Articolo 76 - Violazioni

Chiunque violi le disposizioni degli articoli cui al Capitolo 9 del presente regolamento in relazione al disposto dell'articolo 6 comma 3 della Legge Regionale 31.10.2007 n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 al pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 Euro.

TITOLO 10 - AUTOPSIE, IMBALSAMAZIONE

Articolo 77 – Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente Servizio dell'A.S.L. della scheda di morte di cui all'art. 2, ultimo comma.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio dell'A.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie n.1265/1934.

Articolo 78 – Trattamenti per l'imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell'A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 27 del presente Regolamento Comunale è eseguito da personale adeguatamente istruito e preparato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Articolo 79 - Radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964.

TITOLO 11 - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Articolo 80 – Ricettività del Cimitero

1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso;
- d) dell'altro coniuge o convivente (a norma della legislazione vigente) al momento del decesso, non in possesso dei requisiti di cui al punto a) e b);
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Articolo 81– Cimitero Comunale - suddivisione

1. Il Comune di Miagliano dispone di un cimitero comunale - Capoluogo, nel tempo oggetto di ampliamenti ed adeguamenti.

2. Il Cimitero Comunale - Capoluogo comprende:

- Un'area destinata ai campi comuni di inumazione;
- Un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura)
- Una cappella che svolge anche funzioni di edicola funeraria dei parroci;
- Una camera mortuaria che svolge funzioni di deposito, di osservazione e di obitorio
- Vari colombari per raccogliere le urne ossario e cinerarie;
- Un ossario comune;
- ripostiglio.

Risulta attualmente carente di:

- cinerario comune per la conservazione collettiva delle ceneri;
- area per la dispersione delle ceneri;
- struttura per il commiato

3. Nella redazione del Piano Regolatore Cimiteriale dovrà essere prevista la regolamentare acquisizione di tutti gli elementi di cui il cimitero risulta carente.

Articolo 82 – Modalità di gestione del Cimitero

1. Il servizio cimiteriale potrà essere gestito mediante una delle forme previste dalle normative vigenti: gestione diretta o affidamento in concessione a terzi.

2. Attualmente Il servizio cimiteriale è affidato in concessione a terzi.

Articolo 83 – Cappelle private costruite fuori dai cimiteri

Non sono presenti cappelle private situate al di fuori del cimitero comunale.

Articolo 84 – Mansionario delle funzioni

1. La ditta affidataria del servizio è tenuta ad adempiere alle seguenti funzioni:

a) verificare che ogni salma abbia titolo per essere sepolta nella nicchia, loculo, tomba di famiglia (artt. 47, 48, 49 comma 1 del presente Regolamento);

b) provvedere alle operazioni di sepoltura, alle esumazioni ed estumulazioni delle salme e dei resti. Le tariffe per operazioni eseguite nelle aree in concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale;

c) ritirare l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, consegnandola all'ufficio comunale;

d) denunciare chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;

e) usare i locali cimiteriali con tutti i riguardi e la pulizia necessari affinché non abbiano a subire danni di sorta.

Articolo 85– Ulteriori mansioni alla ditta affidataria

1. La ditta affidataria incaricata al servizio riceve i feretri alla porte del cimitero, provvede alle operazioni susseguenti di trasporto nel luogo di inumazione o tumulazione, di calata nelle fosse o deposizione nelle celle murali, al riempimento delle fosse.

2. Il personale addetto della ditta incaricata al servizio, inoltre:

a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco/Responsabile del Servizio all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285;

b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;

c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;

d) si occupa che vengano predisposte con sufficiente anticipo le operazioni preparatorie per le varie operazioni di sepoltura previste nel cimitero.

TITOLO 12 - NORME DI SERVIZIO

Articolo 86 – Norme generali

1. E' in capo al Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune:
 - il ritiro e la conservazione dell'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. 10 Settembre 1990,n.285;
 - la tenuta e l'aggiornamento del Registro previsto dall'art.52 del D.P.R. di cui sopra;
 - la denuncia all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco di chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.
2. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1963 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni e deve essere opportunamente formato ed informato nel pieno rispetto del D.Lgs 81/08.
3. E' fatto divieto per il personale addetto all'esecuzione dei servizi cimiteriali:
 - chiedere in qualsiasi modo mance ai privati, sia in denaro che in natura.
 - assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del Cimitero, anche a titolo gratuito
 - asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie.

Articolo 87 - Permesso di sepoltura

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco/Responsabile del Servizio per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal incaricato della ditta affidataria alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune.
2. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco/Responsabile del Servizio, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

TITOLO 13- POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 88 – Orario di apertura al pubblico

Ciascun cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale o dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero stesso.

Articolo 89 - Accessibilità

Disciplina dell'ingresso è vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei non vedenti;
- alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

Articolo 90 – Viabilità interna

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del personale addetto al servizio della ditta incaricata raccolte e depositate nell'ossario.

Articolo 91 – Coltivazioni ammesse e vietate

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Articolo 92- Manutenzione

Compete alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del personale incaricato della ditta affidataria di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso dello stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 93 – Decoro delle tombe

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

2. Le tombe di famiglia dovranno essere tenute con decoro. Qualora a parere del Comune si rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti ad eseguire i lavori, così come disposto all'art. 54 del presente Regolamento. Nel caso di inadempienza la concessione decadrà ed il Comune rientrerà in possesso della disponibilità del manufatto.

Articolo 94 – Divieto asportazione materiali

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Articolo 95– Divieto iscrizioni

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interi del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dalla Giunta Comunale.

Articolo 96 – Presenza alle esumazioni

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto ad assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

TITOLO 14 - SANZIONI

Articolo 97 – Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale, ovvero contravvenzioni alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. 285/1990 di Polizia Mortuaria, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U.E.L. 267/2000 e con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

TITOLO 15 – TARIFFE CIMITERIALI

Articolo 98 - Tabella tariffe

1. Tutte le concessioni cimiteriali sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Sono parimenti assoggettati al pagamento di specifiche tariffe i servizi cimiteriali espletati direttamente da operatori comunali o attraverso ditte private affidatarie del servizio cimiteriale, che la vigente normativa non classifichi tra i servizi gratuiti.
3. Le tariffe cimiteriali vengono definite con apposita delibera, visionabile presso gli uffici comunali e sul sito del Comune di Miagliano - sezione Amministrazione Trasparente.

TITOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 99 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente regolamento, si applicano, in quanto applicabili, le norme del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934., nonché dei regolamenti comunali di Igiene e Sanità e del regolamento Edilizio e ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia

Articolo 100– Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla scadenza della sua pubblicazione, all'Albo Pretorio on line del Comune.

Da tale data è abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 101- Tutela dei dati personali rivedere normativa privacy sui contratti.

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), del D. Lgs 30.06.2003 N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D. Lgs 101/2018.